

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2026, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 11.00, nel Comune di Castenaso (Bologna), in via Romitino n. 3 si sono riunite le seguenti persone:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice Fiscale
MENETTI SANDRO			
SALVI DAVIDE			
GENERALI PAOLO			
SERRATTINI CLAUDIO			
TAVALAZZI CLAUDIA			
ARBIZZANI MANUEL			
BUDRIESI MASSIMO			
VENTURI MASSIMO			
FILIPPI DANIELE			
CALZOLARI ITALO			
TESTONI PAOLO			
GABUSI DAVIDE			
GABUSI FABIO			

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Arbizzani Manuel che nomina come segretario la Sig.ra Tavalazzi Claudia.

Premesso che i presenti:

- condividono l'intento di promuovere attività di natura culturale di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- intendono costituire un'Associazione di Promozione sociale (APS) disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "PRO FILUZZI PIU' 051 APS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castenaso (BO), in via Romitino n. 3.

Art. 3 - Oggetto e Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica, aconfessionale, democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Art. 4 - Statuto

L'attività dell'Associazione, il suo funzionamento e i rapporti tra gli associati sono regolati dallo Statuto, composto da n. 17 Articoli, che, letto e approvato dai presenti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Organi sociali

L'Assemblea dei soci fondatori procede alla nomina dei componenti dei primi organi associativi, che resteranno in carica per il primo mandato (ai sensi dello Statuto):

Consiglio Direttivo:

Presidente ARBIZZANI MANUEL

Vicepresidente SALVI DAVIDE

Segretario TAVALAZZI CLAUDIA

Consigliere MENETTI SANDRO

Consigliere GENERALI PAOLO

Consigliere BUDRIESI MASSIMO

Consigliere VENTURI MASSIMO

Viene nominato altresì come tesoriere il Dott. Serrattini Claudio.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Il primo esercizio sociale si chiuderà IL 31 dicembre del 2026.

Art. 7 – Registrazione

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a richiedere la registrazione del presente atto e a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Letto, approvato e sottoscritto.

Castenaso 03 agosto 2026

Il presidente



Manuel Arbizzani



Il segretario



Claudia Tavalazzi

Si allegano lo Statuto e le firme dei soci fondatori (allegato A) facenti parte del presente atto

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrazione 13/8/26 Serie 3 al N 939

Pagato € 200,00

(Euro)





LUNEDI' 3 AGOSTO 2026 ORE 11.00

SOCI FONDATORI PRESENTI

- DAVIDE GABUSI
- TAVALAZZI CLAUDIA
- BUDRIESI MASSIMO
- MENETTI SANDRO
- SERRATTINI CLAUDIO
- ARBIZZANI MANUEL
- CALZOLARI ITALO
- GENERALI PAOLO
- FILIPPI DANIELE
- SALVI DAVIDE
- DOTTI LIVIA
- GABUSI FABIO
- TESTONI PAOLO
- VENTURI MASSIMO



ALLEGATO A : STATUTO

"PRO FILUZZI PIU' 051 APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale, durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, l'Associazione denominata "PRO FILUZZI PIU' 051 APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione" o con l'abbreviazione PFP 051), con sede legale in Castenaso (BO), via Romitino n. 3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
2. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. L'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport riconosciuto dal CONI o ad altri enti di promozione sociale facente parte della rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'AICS, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



Art. 2
Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata dall'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;


i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare in forma collettiva la tradizione tipicamente bolognese della musica e del ballo "Alla Filuzzi" e a tal fine si propone:

- di valorizzare l'autentica tradizione del ballo e della musica "Alla Filuzzi" curando la formazione musicale e sociale degli allievi di qualsiasi età, affinché tale tradizione abbia continuità nel tempo;
- di valorizzare la fisarmonica e gli altri strumenti musicali della tradizione filuzziana (basso, chitarra, batteria) come elementi fondamentali della musica filuzziana attraverso lo studio, la diffusione della conoscenza di questo strumento anche nei confronti delle future generazioni.
- di trasmettere la conoscenza del ballo e della musica filuzziana non solo nei confronti dei propri associati ma anche alle future generazioni che saranno le "custodi" di tale patrimonio.
- di promuovere e diffondere la cultura musicale e del ballo tradizionale anche attraverso la tutela, la ricerca storica, la documentazione e la valorizzazione del



protagonisti che hanno fatto la storia della Filuzzi allo scopo di trasmettere tali conoscenze e competenze alle future generazioni e all'intera collettività in generale;

- di sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale;
- di svolgere attività didattica aperta a tutti, e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole e seminari di musica e danza;
- di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, della danza e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, promuovendo e svolgendo iniziative;
- di organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- di incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- di realizzare iniziative nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale e del ballo filuzziano; di curare pubblicazioni, edizioni nastro-video discografiche nonché fotografiche ed istituire una biblioteca di consultazione;
- di stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola, dell'Università e con Enti turistici, dedicati alla promozione di spettacoli musicali e non solo;
- di sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su base di reciprocità.
- di creare una sinergia tra la città di Bologna ed il ballo e la musica "Alla Filuzzi" per costruire un'unica identità tra luogo di origine e ballo (Bologna come Buenos Aires).

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, nonché stipulare contratti con Enti, persone fisiche e giuridiche finalizzati al conseguimento delle finalità istituzionali.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero degli associati.
7. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del

volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 11/2017.



8. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 **Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) Quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
 - b) Contributi e liberalità degli associati e di enti privati e pubblici;
 - c) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
 - d) Proventi derivanti da attività commerciali svolti nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,

né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

Soci: requisiti e procedura di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci (o associati) viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.



5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima dev'essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda dev'essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che la delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
7. La qualifica di socio è personale e non trasferibile per nessun motivo e titolo.
8. Tutti i soci sono effettivi e hanno medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a) Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) Il diritto di voto in Assemblea;
 - c) Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

- d) Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

9. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
10. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili, né restituibili ai soci.
11. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.



4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

Obblighi assicurativi

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati (se disposto dalla normativa in vigore).
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) ~~L'~~ L'Assemblea;
 - b) ~~Il~~ Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
2. Tutti gli organo dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) Libro dei soci;
 - b) Registro dei volontari;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.

Art. 8 **Assemblea.**

- 1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 3. L'Assemblea è convocata da "Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'eventuale rinnovo

delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.



5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica, pertanto, il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve

prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione,
~~che~~ non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residua sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'Assemblea ordinaria:

a) Nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

- 
- b) Approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c) Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) Nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) Delibera su ogni materia ad essa riservata dalla legge e sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9
Consiglio Direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto in conformità all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli Amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione, il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica di regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
9. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.



Art. 10

Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

- 1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
- 2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione

dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11
Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta, inoltre, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvedere, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte,

per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



4. Il tesoriere può anche non fare parte del consiglio direttivo, la sua carica dura come quella del consiglio direttivo stesso ed è rieleggibile.

Art. 12 **Esercizio sociale e bilancio**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi 4 mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
6. E' escluso qualsiasi riparto di riserve fra gli associati.



Art. 13

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14

Regolamento

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta degli associati iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.



Art. 15
Scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16
Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.



Art. 17
Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice del Terzo settore e, in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

